



Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del "Servizio di gestione in outsourcing degli archivi per le sedi Inps della regione Lombardia".

C.I.G.: 7090933705

Esercizio finanziario 2017

Data pubblicazione manifestazione di interesse: 26/05/2017

Data invio lettere di invito: 15/06/2017

1. Procedura e oggetto

1. La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Direzione regionale Inps della Lombardia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di gestione in outsourcing degli archivi per le sedi Inps della regione Lombardia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina dei contratti di appalto e di concessione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di seguito "Codice dei contratti pubblici".
2. L'appalto è suddiviso in un unico Lotto funzionale.
3. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 369 del 14/06/2017 e avverrà mediante procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lettera b), del medesimo Codice.

2. Informazioni generali

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione regionale Lombardia
Sede Via Maurizio Gonzaga, 6 - 20123 MILANO
Responsabile Unico del Procedimento: Roberto Paglialonga
Telefono: 02/8893273
Fax: 02/87099054
PEC: direzione.regionale.lombardia@pec.inps.gov.it



Indirizzo di posta elettronica: direzione.lombardia@inps.it

Profilo di Committente: <http://www.inps.it> – Avvisi, bandi e fatturazione

3. Oggetto dell'appalto

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio di gestione in outsourcing degli archivi dell'INPS siti nella Regione Lombardia.
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio complessivamente inteso, delle sue singole componenti e delle prestazioni di dettaglio richieste all'Appaltatore sono analiticamente descritte nel Capitolato e nello Schema di Contratto, allegati alla presente Lettera di invito.
3. L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto obiettivo primario è garantire un unico referente per la gestione degli archivi e il servizio di consultazione degli stessi.
4. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lettera b), del medesimo Codice, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato.
5. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del Servizio oggetto dell'Appalto.
6. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Importo della procedura

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 138.667,00 (euro centotrentottomilaseicentosessantasette/00)**, IVA esclusa, **per i 12 dodici mesi di durata del contratto**, e pertanto al netto dell'opzione di ripetizione dei servizi analoghi di cui all'art. 5, punto 2. della presente Lettera di invito.
2. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato della procedura, comprensivo della ripetizione dei servizi analoghi, è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 208.000,50 (euro duecentottomila/50)**, IVA esclusa.
3. Gli importi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo **sono da intendersi quale plafond massimo**, nell'ambito del quale, all'esito della procedura di gara e sulla base



dei prezzi unitari offerti, la Stazione Appaltante potrà attivare apposite richieste di servizio per la presa in carico, il ritiro, il deposito e la gestione di atti d'archivio in base alla dinamica dei propri fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale di spesa medesimo.

4. Gli importi complessivi della procedura riportati ai punti 1 e 2 del presente articolo, non soggetti a ribasso, costituiscono il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio.
5. L'appalto sarà aggiudicato sulla base del seguente prezzo unitario posto a base di gara, che dovrà essere oggetto di ribasso in sede di Offerta Economica del Concorrente:

| Tipologia prestazione | Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa) |
|---|---|
| Canone mensile unitario per <u>metro lineare</u> di pratiche | 0,68 Euro/mese |

6. I Concorrenti dovranno formulare la propria offerta sulla base del prezzo unitario di cui al precedente comma.
7. Il costo di tutti i servizi dettagliati nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Contratto deve intendersi completamente remunerato dal prezzo mensile unitario per metro lineare offerto.
8. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
9. La remunerazione dell'Appaltatore verrà commisurata in relazione al numero di metri lineari presi in carico all'inizio dell'appalto e nel corso dello stesso, a seguito delle richieste di conferimento successive, sulla base del prezzo unitario offerto, ed al netto dei fascicoli eventualmente restituiti e/o scartati con le modalità specificate nel Capitolato speciale d'appalto.
10. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Direzione regionale qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di gestione di fascicoli tali che gli importi di cui al punto 1 del presente articolo non vengano raggiunti.
11. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i locali dell'Istituto.



12. I costi del rischio aziendale e del lavoro sono quantificati dalla ditta e valorizzati nell'offerta economica complessivamente intesa.
13. L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio preventivo 2017 dell'Inps.
14. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con cadenza trimestrale.
15. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Durata del contratto

1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di **12 (dodici) mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all'affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di **6 (sei) mesi**.
3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

6. Operatori Economici

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà **escludere** gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
 - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;



- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sex/ies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.



5. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatorio Economici.
8. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
9. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
10. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei



raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

11. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
12. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

7. Requisiti di partecipazione

1. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguate capacità tecniche e professionali.
2. Ai fini della sussistenza dei **requisiti di cui al comma 1, lettera a)**, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.
3. Ai fini della sussistenza dei **requisiti di cui al comma 1, lettera b)**, i Concorrenti dovranno possedere:
 - a. un **volume d'affari medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) **non inferiore ad € 208.000,50 (duecentottomila/50)**;
 - b. **ricavi** nel triennio 2014-2015-2016 relativamente a **servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento** forniti a favore di privati ed amministrazioni pubbliche **non inferiore ad € 138.667,00 (centotrentottomilaseicentosessantasette/00)**.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice il requisito di cui al precedente punto a) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria, e che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, e con riferimento al requisito di cui al punto b), la mandataria dovrà



dimostrare di avere gestito almeno un contratto di importo pari o superiore al 30% di € 138.667,00.

Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente al suddetto requisito.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

4. Ai fini della sussistenza dei **requisiti di cui al comma 1°, lettera c)**, i Concorrenti dovranno disporre di uno o più magazzini **con capacità complessiva non inferiore a 7.000 m³ (settemila metri cubi) nel territorio della Regione Lombardia.**

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

5. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si precisa che i medesimi vengono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura per poter consentire all'Istituto l'individuazione di un operatore in grado di disporre delle risorse necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
6. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
7. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 16.

8. Disciplina del soccorso istruttorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di **mancaza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE**, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
4. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9. Garanzie a corredo dell'offerta

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta



- dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari **al 2% (due per cento)** del valore del contratto a base di gara e pertanto dell'importo di **€ 2.773,34 (euro duemilasettecentosettantatre/34)**, salvo quanto previsto ai successivi commi 10, 11 e 15 del presente articolo.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
 - in contanti, con assegno circolare o attraverso bonifico bancario, effettuando il versamento sul conto corrente intestato ad INPS – Sede regionale Lombardia presso la Unicredit Banca – Ag. n. 3 di Milano (IBAN: IT 63 G 02008 01603 000005079816);
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
 3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
 4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
 5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
 6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
 7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
 - a. avere quale beneficiaria l'INPS;
 - b. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
 - c. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - d. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
 - f. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;



- g. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - i. recare la sottoscrizione del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)}$$

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione



europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;

oppure

- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.

11. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità e rating di impresa;
- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- di certificazione *social accountability* 8000;
- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

12. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

13. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 10 e 11, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta mediante allegazione della relativa documentazione.

14. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

15. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la



- garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
16. Si applica la riduzione del 50% dell'importo della cauzione, non cumulabile con quella di cui al comma 10, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
 17. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
 18. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
 19. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall'art. 103 del Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. Ricorso al Sistema AVCpass

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
2. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema *AVCpass*, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
3. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.



11. Avvalimento dei requisiti

1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* di cui all'allegato "Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente".
4. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 13 e/o nell'ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.
5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri



di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente ed escute la garanzia.

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione alla gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori Economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice.

12. Sopralluogo

1. Ciascun Concorrente **avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo** presso le sedi territoriali destinatarie del servizio oggetto della presente procedura, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. **Si fa presente che il sopralluogo non è condizione per la partecipazione alla gara.**
2. L'elenco delle sedi, le modalità di effettuazione dell'eventuale sopralluogo e i riferimenti di contatto sono riportati nel Capitolato speciale d'appalto.

13. Modalità di presentazione delle offerte

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata



- per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
 3. **Saranno considerate inammissibili le offerte:**
 - a) in relazione alle quali la commissione di aggiudicazione ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c) i cui prezzi superino gli importi posti dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, **saranno considerate irregolari le offerte:**
 - a) che sono state ricevute in ritardo rispetto al termine di cui al successivo comma 6;
 - b) che l'Istituto ha giudicato anormalmente basse;
 - c) che non rispettano i documenti di gara.
 5. L'Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: «**NON APRIRE – Offerta per la procedura volta all'affidamento del «Servizio di gestione in outsourcing degli archivi per le sedi Inps della regione Lombardia»**» oltre alla denominazione dell'Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo PEC.
 6. Il suddetto plico dovrà pervenire, **entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 30/06/2017**, al seguente indirizzo:

INPS – DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Via Maurizio Gonzaga, 6 – Piano secondo, stanza 214
20123 MILANO

7. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.



8. Non saranno prese in considerazione le Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il protocollo apposto dalla Stazione Appaltante.
10. Sarà ammessa l'integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
11. Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente e le seguenti diciture:
 - i. **Busta A – Documentazione Amministrativa**
 - ii. **Busta B – Offerta Economica**
12. La "**Busta A (Documentazione Amministrativa)**" dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
 - a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato alla presente Lettera di invito.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

 - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico



persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4, della presente Lettera di invito.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegata dichiarazione sostitutiva del Concorrente, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nella presente Lettera di invito;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 16, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente Lettera di invito, da intendersi parte integrante della Lettera stessa.



In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>).

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form della dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato alla presente Lettera di invito.**

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inoltrata **copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- b)** nel solo caso di ricorso all'**avvalimento**, la documentazione di cui all'art. 11 della presente Lettera di invito;
 - c)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la seguente documentazione:
 - i. la dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:
 - **indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare** ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del Codice, nei limiti del **30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;
 - **dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.
- Dette dichiarazioni sono già contenute nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato alla presente Lettera di invito;



- ii. copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore** **le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori**, in corso di validità.
- d) la seguente documentazione relativa alle **garanzie** di cui al precedente art. 9 della presente Lettera di invito:
- i. il documento comprovante la prestazione della **cauzione o fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice;
 - ii. **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 9 comma 8 della presente Lettera di invito. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
 - iii. solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, **almeno uno dei seguenti documenti**:
 - **copie conformi all'originale** delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, della presente Lettera;
 - **dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente** attestante le certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, della presente Lettera. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
 - **idonea dichiarazione resa dal Concorrente** ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, della presente Lettera. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato alla presente Lettera di invito;
- e) il documento attestante l'attribuzione del **"PassOE"**, quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema *AVCpass*, così come dettagliatamente previsto all'art. 10 della presente Lettera di invito. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- f) **copia del Bando**, della presente **Lettera di invito**, del **Capitolato speciale d'appalto**, dello **Schema di Contratto**, delle eventuali **Informazioni complementari** pubblicate sul sito dell'Istituto, debitamente sottoscritti a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile, da



parte del legale rappresentante dell'Offerente o del soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

13. La "Busta B – Offerta Economica" dovrà contenere:

- **l'indicazione dell'Offerta Economica**, redatta preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata alla presente Lettera di invito. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore economico, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetti *form*;
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell'ambito dell'Offerta Economica dovrà essere indicato:

- il valore dell'offerta in termini di canone mensile unitario per metro lineare di pratiche in "deposito e gestione", IVA esclusa, come descritto al precedente art. 4, comma 5, della presente Lettera di invito;
- i costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- i propri costi della manodopera relativamente al presente appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione**.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella "Busta B" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.



14. Disposizioni speciali per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi

1. "Busta A – Documentazione Amministrativa":

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- La o le dichiarazione/i sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del comma 7 del precedente art. 13 dovrà/dovranno essere presentata/e e sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento o del consorzio**;
- Nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente lettera di invito;
- Nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato alla presente lettera di invito.

3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con l'eccezione che, in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della **"Busta A – Documentazione Amministrativa"**, dovrà sussistere apposita **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva allegata alla presente Lettera di invito.

4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:



- **Il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;**
 - La o le dichiarazione/i sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a), comma 7 del precedente art. 13 dovrà/dovranno essere presentata/e e sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**
5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 13, comma 7, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato o consorziato.
6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
7. "**Busta B – Offerta Economica**":
- In caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
 - in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
 - in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

15. Modalità di valutazione delle offerte

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del **prezzo più basso**, ai sensi ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del codice dei contratti.
2. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.



16. Svolgimento delle operazioni di gara

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la Direzione regionale INPS Lombardia, sita in via Gonzaga 6, Milano. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall'Istituto, attraverso apposita commissione di aggiudicazione. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

APERTURA BUSTA A

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di ricezione risultante dal protocollo.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in data **06/07/2017 alle ore 10:30**.
5. In tale seduta, in base all'ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, della presente Lettera di invito e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione della presente Lettera deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
6. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 della presente Lettera di invito.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, **sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata**, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nella presente Lettera o dalla legge.

APERTURA BUSTA B

8. A seguito dell'apertura della busta A oppure in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della "Busta B - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione di una graduatoria provvisoria.



SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

9. Formata la graduatoria provvisoria, la commissione darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
10. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

11. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in **seduta pubblica**, dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI

12. L'Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
13. Prima dell'aggiudicazione, l'Istituto richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
14. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
15. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
16. Ai fini di cui al precedente comma 13, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi all'idoneità professionale e alla capacità economico-finanziaria e tecnica:
 - a)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 2:



visura attestante iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3, lett. a):

i. bilanci già approvati alla data di invio di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e/o dichiarazioni fiscali o tributarie equivalenti, relativi al triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

c) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3, lett. b):

ii. in ogni caso, le *fatture* relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
- quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.

iii. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

iv. in caso di *committenti privati*, i contratti o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

d) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4:

titoli di proprietà del magazzino o altri titoli che ne dimostrino il possesso e/o la disponibilità, quali ad esempio contratto di locazione, contratto di leasing, eccetera.

17. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.



18. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
19. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

ESCLUSIONI E AMMISSIONI

20. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.inps.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
21. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del Codice.
22. Fermo quanto previsto al precedente comma 19, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

17. Aggiudicazione della gara

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 16, comma 12.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.



4. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta più conveniente, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

18. Stipula del Contratto. Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti della presente Lettera di Invito, del Capitolato speciale d'appalto, dello Schema di Contratto e degli altri allegati alla presente Lettera, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dalla Lettera di Invito, dal Capitolato speciale d'appalto, dagli altri allegati alla Lettera di Invito e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative dell'Istituto, correlate all'organizzazione funzionale delle strutture dell'Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.



7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

19. Divieto di cessione del Contratto e subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.



4. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - All'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
 - Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
7. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:



- a. Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
13. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

20. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);



- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

21. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;



- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

22. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - Titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore regionale;
 - Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - I dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.



2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

23. Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici

1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidatario di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali quelli previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

24. Ulteriori prescrizioni

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. La presente Lettera di Invito si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale alla scelta della migliore offerta per la prestazione del servizio di cui all'oggetto;
 - b. Qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su



- compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
- c. L'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».
2. Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'Aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.

25. Informazioni complementari

Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 2, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2017. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.** Le informazioni complementari a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute verranno trasmesse via PEC a cura della Direzione regionale ad ogni operatore invitato alla procedura. Le repliche in questione andranno ad integrare *la lex specialis* con effetto dalla data della loro trasmissione, ai fini della partecipazione alla procedura.

26. Documenti allegati

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di invito e nei documenti allegati alla stessa, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati alla presente Lettera di invito, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - All. A – **Capitolato speciale d'appalto;**
 - All. B – **Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;**
 - All. C – **Schema di contratto;**
 - All. D – **Schema di Offerta Economica;**

Il Direttore regionale
Giuliano Quattrone

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

